REGOLAMENTO INTERNO
DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Documento approvato con delibera di Consiglio del 21.11.2024.

Indice degli articoli:

art. 1 – Scopo e campo di applicazione
art. 2 – Quadro normativo di riferimento
art. 3 – Elezioni del Consiglio
art. 4 – Attribuzioni del Consiglio e funzionamento
art. 5 – Insediamento
art. 6 – Elezioni del Presidente
art. 7 – Funzioni del Presidente
art. 8 – Elezione del Consigliere Segretario
art. 9 – Funzioni del Consigliere Segretario
art. 10 – Elezione del Tesoriere
art. 11 – Funzioni del Tesoriere
art. 12 – Elezione del Consigliere Vicepresidente
art. 13 – Funzioni del Consigliere Vicepresidente
art. 14 – Elezione del Responsabile della Prevenzione contro la Corruzione e per la Trasparenza (RPCT) nel caso non sia un incaricato esterno
art. 15 – Funzioni del Responsabile della Prevenzione contro la Corruzione e per la Trasparenza
art. 16 – Funzioni del Consigliere dell'Ordine
art. 17 – Dimissioni e/o decadenza del Consigliere e sua surroga
art. 18 – Dimissioni e/o sfiducia del Consigliere dalla sua funzione
art. 19 – Disposizioni generali
art. 20 – Commissioni, gruppi di lavoro – funzioni istruttorie
art. 21 – Composizione e funzioni delle Commissioni Istituzionali
art. 22 – Composizione e funzioni delle Commissioni facoltative
art. 23 – Costituzione e funzioni dei Gruppi di Lavoro
art. 24 – Convocazione, svolgimento riunioni, deliberazioni del Consiglio
art. 25 – Convocazione e ordine del giorno
art. 26 – Validità e svolgimento delle riunioni
art. 27 – Ordine della discussione e delle votazioni
art. 28 – Modalità delle votazioni
art. 29 – Validità delle votazioni e maggioranza per le deliberazioni
art. 30 – Verbali delle riunioni e loro approvazione
art. 31 – Modifiche del Regolamento
art. 32 – Violazione del Regolamento
art. 33 – Entrata in vigore

Art. 1 - Scopo e Campo di applicazione

Il presente Regolamento è un atto di autoregolamentazione, esprime effetti nell'ambito deontologico, in conformità a quanto disposto dal R.D. n. 2537/23.10.1925 **"**Regolamento per le professioni di ingegnere e architetto**"** che all'art. 42 recita **"**Il Consiglio dell'Ordine può disciplinare con regolamenti interni l'esercizio delle sue attribuzioni"**,** disciplina le funzioni, le attività e le procedure da osservarsi da parte del Consiglio e delle Commissioni Consiliari.

a) Enuncia i principi fondamentali che disciplinano l'organizzazione degli Uffici e dei servizi dell'Ordine degli ingegneri della provincia di Mantova.

b) Esplicita e determina le funzioni dell'organo di indirizzo politico-amministrativo e dei suoi componenti.

L'approvazione del presente regolamento e delle eventuali modifiche, inclusa la sua abolizione, sono approvate dal Consiglio a maggioranza assoluta.

Il Regolamento, nella sua versione aggiornata, è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine nella sezione "Amministrazione Trasparente/Disposizioni generali/Atti generali.

Gli iscritti saranno informati dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet ufficiale dell'Ordine.

Art. 2 - Quadro normativo di riferimento

- Legge n. 1395/24.06.1923 "Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti" (d'ora in avanti "1395");
- R.D. n. 2537/23.10.1925 "Regolamento per le professioni di ingegnere e architetto" (d'ora in avanti "2537");
- Legge n. 897/25.04.1938 (d'ora in avanti "897");
- D.lgs. Luogotenenziale n. 382/23.11.1944 "Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni centrali professionali" (d'ora in avanti "382");
- Legge n. 536/03.08.1949 (d'ora in avanti "536"), e sue successive integrazioni e modificazioni;
- D.P.R. n. 328 del 05.06.2001 pubblicato sul suppl. 212 della G.U. n.190/17.08.2001 "Regolamento attuativo dell'Art.1 della Legge 4/99 - Modifiche e integrazioni della disciplina e dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato delle professioni di ingegnere, nonché della disciplina del relativo ordinamento" (d'ora in avanti "2001");
- D.P.R. n. 169 del 08.07.2005 pubblicato sulla G.U. n. 198/26.08.2005 "Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli ordini professionali" (d'ora in avanti "169");
- D.P.R. 137 del 7 agosto 2012 "Regolamento recante riforma degli Ordini Professionali";
- Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero di Grazia e Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013.

Art. 3 – Elezioni del Consiglio

Le elezioni del Consiglio dell'Ordine si dovranno uniformare, come adempimenti e tempistica, a quanto indicato nella circolare del CNI n. 878/XIX Sess./2022 del 12.04.2022 che recepisce il nuovo *Regolamento recante le procedure di elezione per la tutela del genere meno rappresentato e per la votazione telematica da remoto dei Consigli territoriali e Nazionale dell'Ordine degli Ingegneri* approvato dal Ministero della Giustizia come comunicato dal Ministro in data 28/03/2022.

Art. 4 - Attribuzioni del Consiglio e funzionamento

Il Consiglio dell'Ordine ha le seguenti attribuzioni:

1. Procede alla formazione ed all'annuale revisione e pubblicazione on-line dell'albo degli iscritti dandone comunicazione all'autorità giudiziaria ed alle pubbliche Amministrazioni;

2. Stabilisce il contributo annuo dovuto dagli iscritti per sopperire alle spese di funzionamento dell'Ordine;

3. Amministra i proventi e provvede alle spese, compilando il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale approvandoli e sottoponendoli all'assemblea degli iscritti;

4. Fornisce, a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese;

5. Vigila sulla tutela dell'esercizio professionale e alla conservazione del decoro dell'Ordine, segnalando al Consiglio di Disciplina gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio della professione.

6. Organizza, cura e sovraintende alla formazione professionale;

7. Promuove iniziative per la valorizzazione e tutela della professione;

8. Vigila sul mantenimento della disciplina fra gli iscritti affinché il loro compito venga adempiuto con probità e diligenza;

9. Cura che siano repressi l'uso abusivo del titolo di ingegnere e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denunzia all'autorità giudiziaria;

10. Potrà dare, qualora lo ritenga opportuno, pareri che fossero richiesti sia da pubbliche amministrazioni sia dagli iscritti su argomenti attinenti alle professioni di ingegnere.

11. Segnala, su richiesta da parte delle pubbliche amministrazioni e di privati e ove lo ritenga opportuno, i nominativi degli iscritti in possesso dei titoli e/o requisiti indicati nella stessa richiesta.

12. Autorizza l'uso della sala riunioni per conferenze, congressi, seminari, dibattiti ecc. da svolgere al di fuori della attività di formazione professionale con o senza crediti.

13. Decide sulla concessione dei patrocini secondo il regolamento vigente.

CARICHE ISTITUZIONALI

All'interno del Consiglio sono individuate le seguenti cariche istituzionali:

1. Presidente;
2. Vicepresidente (eventuale);
3. Segretario;
4. Tesoriere.
5. Responsabile della Prevenzione contro la Corruzione e per la Trasparenza (RPCT) nel caso non sia un incaricato esterno.

Tali cariche sono elette all'interno del Consiglio secondo le norme di cui ai punti seguenti.

Art. 5 - Insediamento

1. Il Consiglio si insedia su convocazione del Presidente del Consiglio uscente al quale il Presidente del Seggio ha trasmesso l'esito dello scrutinio.

2. La convocazione per l'insediamento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti.

3. Successivamente all'insediamento i consiglieri rilasciano le dichiarazioni di assenza di incompatibilità e inconferibilità.

Art. 6 – Elezioni del Presidente

1. Nella riunione di insediamento il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri eletti.

2. L'elezione del Presidente è preceduta dalla presentazione e discussione delle candidature.

3. La votazione avviene con scrutinio palese. Se la suddetta maggioranza non è raggiunta entro la terza votazione, si procede al ballottaggio fra i due nominativi che hanno riportato il maggior numero di voti, e sarà eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. La votazione potrà avvenire a scrutinio segreto qualora lo richieda la maggioranza assoluta dei consiglieri eletti.

Art. 7 – Funzioni del Presidente

Il Presidente:
1. ha la rappresentanza dell'Ordine. In caso di assenza del Presidente e su sua specifica delega, il Vicepresidente assume le funzioni di rappresentanza legale dell'Ordine. In caso di assenza contemporanea del Presidente e del Vicepresidente, ne fa le veci il Consigliere più anziano;

2. convoca e presiede il Consiglio ogni qual volta lo ritenga necessario;

3. convoca l'Assemblea almeno una volta l'anno; è tenuto a convocare l'Assemblea a richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio ovvero di un quarto degli iscritti all'albo;

4. assicura l'esecuzione degli orientamenti programmatici, esercita tutte le attribuzioni connesse con i compiti istituzionali del Consiglio;

5. vigila su tutte le attività che fanno capo al Consiglio;

6. può invitare, anche su proposta di Consiglieri, a partecipare alla discussione nelle riunioni da lui presiedute, interrompendo la formale seduta del Consiglio, persone ritenute utili all'analisi di specifici punti dell'ordine del giorno;

7. può delegare a Consiglieri, al Vicepresidente e/o a iscritti per specifici temi, sue funzioni, e delegare, volta per volta, le funzioni di rappresentanza in eventi (conferenze, riunioni, commissioni, ecc.) al Vicepresidente o a Consiglieri, dandone comunicazione successiva al Consiglio.

Art. 8 – Elezione del Consigliere Segretario

1. Nella riunione di insediamento il Consiglio elegge nel suo seno il Segretario, con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri eletti.
2. La votazione avviene con le stesse modalità con cui viene eletto il Presidente.

Art. 9 – Funzioni del Consigliere Segretario

Il Segretario:
1. riceve le domande d'iscrizione nell'albo, annotandole in apposito registro e rilasciando ricevuta ai richiedenti;

2. stende le deliberazioni/verbali consiliari, avvalendosi anche del personale di segreteria.
3. cura la corrispondenza;

4. ha in consegna l'archivio e la biblioteca;

5. coordina e organizza il lavoro della Segreteria e degli Uffici dell'Ordine;

6. in mancanza del Segretario, il consigliere più giovane, per iscrizione all'Ordine, ne fa le veci.

Il Segretario, per le suddette attività e per quelle di cui all'Art. 39 del R.D. "2537", si avvale della Segreteria a tale funzione assegnata, comunque rimanendo unico responsabile di tali attività.

Art. 10 – Elezione del Consigliere Tesoriere

1. Nella riunione di insediamento il Consiglio elegge nel suo seno il Tesoriere, con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri eletti.

2. La votazione avviene con le stesse modalità con cui vengono eletti il Presidente e il Segretario.

Art. 11 – Funzioni del Consigliere Tesoriere

Il Tesoriere è responsabile dei fondi e degli altri titoli di valore di proprietà dell'Ordine;
1. propone all'approvazione del Consiglio il contributo annuo dovuto dagli iscritti per sopperire alle spese di funzionamento dell'Ordine;

2. Predispone il bilancio preventivo annuale e la relativa relazione e lo sottopone prima al Consiglio e poi all'Assemblea che dovrà approvarlo entro il 31 dicembre. Predispone il bilancio consuntivo annuale e la relativa relazione e lo sottopone prima al Consiglio e poi all'Assemblea che dovrà approvarlo entro il 31 marzo.
3. Predispone, ogni volta che si rende necessario, e porta all'approvazione del Consiglio gli assestamenti di bilancio e comunica periodicamente la situazione di cassa;

Per tutte le suddette attività, e quelle di cui all'Art. 40 del R.D. "2537", per la formazione dei bilanci, il Tesoriere si avvale dell'impiegato/a della Segreteria generale a tale funzione assegnato/a e/o di professionista consulente esterno scelto dal Consiglio, comunque rimanendo unico responsabile di tali attività.
In caso di impedimento del Tesoriere, ovvero in caso di vacatio, per attività economiche improrogabili, questi viene sostituito direttamente dal Presidente.

Art. 12 – Elezione del Consigliere Vice Presidente

1. Il Consiglio, su richiesta del Presidente o su richiesta della maggioranza assoluta dei consiglieri, ha facoltà di eleggere nel suo seno un Vice Presidente; l'elezione avviene con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri eletti, nella persona di un membro eletto tra gli iscritti all'Albo nella Sezione A di un qualsiasi Settore.

2. La votazione avviene con le stesse modalità con cui viene eletto il Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Art. 13 – Funzioni del Consigliere Vice Presidente

Il Vice Presidente, in caso di assenza del Presidente o su sua specifica delega, lo sostituisce, nelle funzioni di rappresentanza dello stesso in consessi, riunioni interne e/o pubbliche, presso il C.N.I., in convegni, conferenze, manifestazioni, ecc., e nell'esercizio di specifiche funzioni istituzionali.

Art. 14 – Elezione del Responsabile della Prevenzione contro la Corruzione e per la Trasparenza (RPCT) nel caso non sia un dipendente o un incaricato esterno.

Nella riunione di insediamento il Consiglio elegge nel suo seno il RPCT, con la maggioranza assoluta dei voti.

Art. 15 – Funzioni del Responsabile della Prevenzione contro la Corruzione e per la Trasparenza

Sono quelle previste dalla specifica normativa specifica della materia in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione.

Art. 16 - Funzioni del Consigliere dell'Ordine

Il Consigliere:
1. Partecipa di diritto a tutte le riunioni del Consiglio ed alle riunioni delle Commissioni. Il Consigliere è tenuto alla riservatezza sulle discussioni del Consiglio. Il Consigliere non può utilizzare i beni e gli strumenti dell'Ordine ed effettuare l'invio di corrispondenza, anche tramite casella di posta elettronica istituzionale, a nome dell'Ordine se non per fini istituzionali e in caso di specifica delega del Consiglio o del Presidente.

2. Assicura disponibilità all'ascolto degli iscritti e rappresenta riferimento per gli stessi nelle problematiche della categoria.

3. I Consiglieri delegati dal Consiglio a svolgere attività presso consulte/federazioni, comitati, associazioni o altro hanno l'obbligo di riferire tempestivamente al Consiglio.

4. Il Consiglio, in caso di assenze prolungate di un Consigliere può designare un suo sostituto nelle attività ad esso delegate dal Consiglio.

5. Assume un impegno morale nei confronti di tutti gli iscritti all'Ordine e in tal senso deve partecipare alle riunioni del Consiglio e delle Commissioni Istituzionali di cui fa parte. Il consigliere che senza giustificato motivo non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio decade dalla carica. Si considera assenza giustificata quando è comunicata via mail alla segreteria dell'Ordine prima della seduta del Consiglio.

Art. 17 – Dimissioni e/o decadenza del Consigliere e sua surroga

Il Consigliere che per qualsiasi motivo sia venuto a mancare è sostituito dal primo dei candidati non eletti iscritto alla medesima sezione dell'albo. Se nel corso del mandato viene a mancare la metà più uno dei consiglieri, si procede a nuove elezioni" (D.P.R. 169 Art. 2.5).
1. Il Consigliere che si dimette deve comunicare al Presidente, con dichiarazione firmata e depositata al protocollo della Segreteria generale, la sua decisione e, se lo ritiene, le relative motivazioni.

2. Il Presidente, se il tentativo da lui operato per fare ritirare le dimissioni non ha esito positivo, pone nell'ordine del giorno della prima riunione utile del Consiglio l'argomento per le decisioni di merito.

3. Ratificate le dimissioni, il Consiglio prende atto della surroga e procede alla nomina del nuovo consigliere nella stessa riunione.

Art. 18 - Dimissioni e/o sfiducia del Consigliere dalla sua funzione

1. Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere, il Responsabile Anticorruzione e Trasparenza, il RASA, qualora esso sia individuato tra i Consiglieri, che si dimette dalla sua funzione (restando ferma la sua carica di consigliere) deve comunicare al Consiglio, con dichiarazione firmata e depositata al protocollo della Segreteria generale, la sua decisione e, se lo ritiene, le relative motivazioni;

2. il Consiglio, avuto esito negativo la richiesta di ritiro delle dimissioni, prende atto della decisione e procede alla elezione di un Consigliere alla funzione resasi vacante nei modi di cui agli articoli che precedono;

3. la mozione di sfiducia, riguardante anche l'eventuale ed accertata ed intenzionale violazione delle norme del presente regolamento, presentata durante la riunione del Consiglio da almeno cinque Consiglieri, deve essere posta in discussione in un Consiglio da convocare con urgenza nell'arco dei 5 giorni successivi; nel Consiglio all'uopo convocato, il Presidente pone ai voti la sfiducia e ove approvata dalla maggioranza, determina l'immediata decadenza del Consigliere (Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere) dalla sua funzione;

4. Nel caso di dimissioni o sfiducia del Presidente, il nuovo Presidente indice l'Assemblea straordinaria per rendere conto dell'accaduto.

Art. 19 – Disposizioni Generali

1. I Consiglieri dell'Ordine, i Consiglieri del Consiglio di disciplina, tutti i soggetti che a qualsiasi titolo svolgano attività e incarichi funzionali alla gestione e amministrazione dell'Ordine, compreso i coordinatori e i membri delle commissioni, quali organi consultivi del Consiglio dell'Ordine, operano a titolo gratuito e non ricevono nessuna indennità di carica. Essi dovranno conformarsi alle presenti regole.

2. Il Consigliere conforma la sua condotta al dovere costituzionale di adempiere alle funzioni pubbliche affidategli con disciplina ed onore e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'Ordine;

3. Nell'espletamento dei propri compiti, il Consigliere assicura il rispetto della Legge, dei Regolamenti e delle disposizioni vigenti, e persegue esclusivamente l'interesse pubblico; mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi;
4. Egli non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine dell'Ordine;

5. Nel caso in cui il Consigliere dovesse candidarsi a qualunque carica elettiva (candidature a Elezioni Amministrative e/o Politiche; candidature a Inarcassa) dovrà darne comunicazione al Consiglio e dovrà astenersi dal coinvolgere l'Ordine in qualsiasi attività che possa, anche solo minimamente, far intendere che l'Ordine approvi o, addirittura, appoggi la sua candidatura; in tal senso dovrà astenersi, per tutta la durata della campagna elettorale, dal promuovere e/o partecipare, in veste organizzativa, a eventi e manifestazioni organizzate dall'Ordine, ciò al fine di garantire l'imparzialità politica dell'Ordine; quanto sopra ferma restando ogni considerazione sull'incompatibilità della carica e sul conflitto di interesse, che dovranno essere valutate e gestite se del caso;

6. Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere, in funzione dal considerevole impegno assunto in seno all'Ordine e al fine di evitare qualsiasi equivoco di rappresentanza, dovranno astenersi dall'assumere cariche politiche;

7. I Consiglieri operano in conformità al mandato ricevuto, al presente Regolamento, al Codice Deontologico regolante la professione di Ingegnere, e con riguardo delle regole di condotta espresse nel Codice di comportamento dei dipendenti, in quanto compatibili.

8. Il Presidente e il Consigliere Segretario, coadiuvati dal personale della Segreteria, vigilano, ciascuno per i propri ambiti di competenza, sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità da parte dei Consiglieri. Prima dell'attribuzione di ogni incarico, essi svolgono una verifica relativamente alla presenza di conflitti di interesse, anche potenziali, oltre al puntuale riscontro di tutte le altre condizioni e presupposti legittimamente stabiliti per Legge e/o Regolamento; tale verifica va svolta con cadenza annuale e ciascun Consigliere si impegna a portare all'attenzione del Consiglio eventuali modifiche della sua condizione subentrate in corso di mandato.

9. Ai Consiglieri, e agli altri soggetti sopra citati è vietato rilasciare dichiarazioni agli organi di informazione inerenti attività, iniziative, progetti relativi all'attività dell'Ordine nel suo complesso, in assenza di una specifica autorizzazione del Presidente e/o delega dal Consiglio;

Il Consigliere e gli altri soggetti sopracitati nei propri rapporti privati e di natura extra lavorativa:

1. Osserva scrupolosamente il segreto d'ufficio;

2. Si attiene al dovere di confidenzialità e non divulga informazioni che non siano/non siano ancora diventate di dominio pubblico;

3. Non pubblica, sotto qualsiasi forma né sulla rete internet (forum, blog, social network, ecc.), dichiarazioni inerenti attività che siano riconducibili, in via diretta o indiretta, all'Ordine, se non autorizzato dal Presidente e/o dal Consiglio;

Art. 20 - Commissioni, gruppi di lavoro - Funzioni istruttorie

Per il lavoro istruttorio e di approfondimento, il Consiglio si articola in:

<u>Commissioni Istituzionali</u>

- Pareri di congruità sui corrispettivi per i Servizi di Ingegneria e Architettura;
- Formazione e Aggiornamento.

<u>Commissioni facoltative</u>

- Giovani Ingegneri;
- Strutture, Diagnostica Strutturale e Geotecnica;
- Informatica;
- Urbanistica, Territorio e Ambiente;
- Lavori Pubblici, Bandi e Concorsi;
- Energia, Impianti e Sostenibilità;
- Sicurezza, Prevenzione Incendi, Protezione Civile;

Possono inoltre essere istituiti Gruppi temporanei di lavoro su specifiche questioni.
Le Commissioni e i Gruppi di lavoro sono a libera partecipazione degli iscritti. Hanno diritto di voto, all'interno delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro, i componenti preventivamente iscritti. Tutti i componenti delle Commissioni decadono con la fine del mandato del Consiglio che li ha nominati. I componenti dei Gruppi e delle Commissioni operano a titolo gratuito.

Art. 21 - Composizione e funzioni delle Commissioni Istituzionali

Sono istituite le seguenti Commissioni Istituzionali**:**

- Commissione per Pareri di congruità sui corrispettivi per i Servizi di Ingegneria e Architettura;
- Commissione su Formazione e Aggiornamento.

Per ogni commissione viene designati un Consigliere referente,
I Consiglieri componenti delle Commissioni Istituzionali sono eletti dal Consiglio, tenuto conto della loro disponibilità.
Le Commissioni Istituzionali svolgono compiti istruttori, di documentazione e di proposta per gli aspetti istituzionali di rispettiva competenza, compiti da sottoporre al Consiglio.

Art. 22 - Composizione e funzioni delle Commissioni facoltative

Sono istituibili le seguenti Commissioni Permanenti:

• Giovani Ingegneri;
• Strutture, Diagnostica Strutturale e Geotecnica;
• Informatica;
• Urbanistica, Territorio e Ambiente;
• Lavori Pubblici, Bandi e Concorsi;
• Energia, Impianti e Sostenibilità;
• Sicurezza, Prevenzione Incendi, Protezione Civile.

Le Commissioni Permanenti perseguono le finalità di:

1. Contribuire all'incontro tra gli Iscritti, alla conoscenza reciproca ed all'aggiornamento sulle problematiche connesse ai diversi modi di esercitare la professione;

2. Salvaguardare il titolo e l'etica professionale, nonché consentire una più diretta partecipazione alle attività istituzionali e propositive dell'Ordine;

3. Rappresentare un punto di riferimento tecnico-scientifico-culturale in attività istruttoria al Consiglio;

4. Sviluppare attività di studio ed approfondimento a favore degli Iscritti e del Consiglio;

5. Attendere a compiti specifici, quali quelli relativi alla formulazione di pareri di consulenza, non ufficiali e non vincolanti, sulle materie di competenza;

6. Fornire risposte a richieste del Consiglio, sia dirette che a seguito di quesiti proposti dagli Iscritti o da altri Organismi interni od esterni;

7. Contribuire all'aggiornamento culturale e professionale degli Iscritti su temi specifici;

8. Garantire una sempre maggiore presenza degli Ingegneri nelle iniziative pubbliche di confronto, nonché consentire una più diretta partecipazione alle attività istituzionali e propositive;

Per ogni commissione viene designato dal Consiglio un Coordinatore Referente.
I lavori delle Commissioni facoltative sono aperti alla partecipazione di tutti gli iscritti.
Il Coordinatore riferisce in Consiglio del lavoro svolto dalla Commissione.

Art. 23 - Costituzione e funzioni dei Gruppi di Lavoro

Per la trattazione di temi specifici il Consiglio può istituire Gruppi di Lavoro.
Contestualmente alla sua istituzione, il Consiglio elegge un Consigliere quale Coordinatore del Gruppo di Lavoro.
Su proposta del Coordinatore il Consiglio chiama a collaborare con il Gruppo di Lavoro i Colleghi che hanno dato disponibilità ed eventuali esperti anche non iscritti all'Albo. È facoltà esclusiva del Consiglio approvare eventuali oneri economici connessi alle collaborazioni esterne.
Si applica ai Gruppi di Lavoro la disciplina delle Commissioni Permanenti.

Art. 24 – Convocazione, svolgimento riunioni, deliberazioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce quando il Presidente lo ritiene necessario ovvero su richiesta motivata di almeno tre Consiglieri. In quest'ultimo caso la riunione viene convocata entro sette giorni.

Art. 25 - Convocazione e ordine del giorno

1. La convocazione è disposta dal Presidente che vi provvede per mezzo della Segreteria.

2. La convocazione contiene l'ordine del giorno stilato dal Presidente ed è inviata per posta elettronica almeno tre giorni prima della data stabilita. In caso di urgenza la convocazione è comunicata telefonicamente e tramite mail almeno un giorno prima della data fissata.

3. Il Presidente inserisce nell'ordine del giorno anche gli argomenti la cui discussione sia stata chiesta, in maniera motivata, in precedenza da un consigliere. La richiesta di inserimento all'o.d.g. dovrà riguardare un argomento da discutere e deliberare e dovrà essere fornita, dal Consigliere proponente, la relativa documentazione istruttoria da rendere disponibile per il Consiglio nei modi e nei tempi previsti. Sono escluse da tali procedure le relazioni del Consiglieri inerenti la partecipazione a riunioni ed eventi ai quali essi siano stati delegati a partecipare.
4. All'inizio della riunione il Presidente può aggiungere argomenti all'ordine del giorno per motivi di particolare urgenza, relativi a fattispecie sopraggiunte in data successiva alla convocazione e che necessitano di una deliberazione da parte del Consiglio in tempi rapidi; ulteriori argomenti possono essere aggiunti, sempre con lo stesso carattere di urgenza, su richiesta di almeno tre Consiglieri.

5. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è a disposizione dei Consiglieri presso la Segreteria a partire da tre giorni prima della data della riunione e la stessa documentazione è anticipata tramite mail al consigliere richiedente.

6. Nella riunione possono essere trattati solo gli argomenti inseriti nell'Ordine del Giorno salvo quanto stabilito al punto 4 precedente.

Art. 26 - Validità e svolgimento delle riunioni

1. Le riunioni del Consiglio sono valide se ad esse interviene la maggioranza dei Consiglieri eletti. In qualunque momento della riunione il Presidente può disporre, di propria iniziativa o su richiesta di un Consigliere, la verifica del numero legale.

2. Qualora non sia possibile esaurire la trattazione dell'Ordine del Giorno, nel tempo previsto dalla convocazione, il Presidente può rinviare il o i punti non trattati ad altra riunione, oppure aggiornare la riunione comunicando ai presenti, seduta stante, giorno e ora di aggiornamento; analoga comunicazione dovrà fare agli assenti con il mezzo più rapido a sua disposizione.

3. Le riunioni del Consiglio possono avvenire anche in modalità remota, su decisione motivata del Presidente, e per esse valgono le stesse disposizioni contenute nel presente Regolamento, ferma restando la tracciabilità della riunione e la verifica delle presenze.

Art. 27 - Ordine della discussione e delle votazioni

1. Il Presidente assicura la disciplina della riunione e stabilisce l'ordine e le modalità di discussione sui singoli argomenti all'ordine del giorno, decidendo in merito alle questioni di carattere procedurale.

2. Gli interventi devono essere, per quanto possibile, brevi.

3. Ogni Consigliere può chiedere la parola per fatto personale. È facoltà del Presidente dare la parola per fatto personale immediatamente dopo la richiesta o alla fine della seduta. Ogni Consigliere può chiedere la parola per illustrare proposte di emendamento per non più di tre minuti, e può fare dichiarazioni di voto per non più di tre minuti.

4. Sono poste in votazione, con precedenza sulle questioni concernenti il merito degli argomenti in discussione, nell'ordine:
a. La mozione di sfiducia;
b. Le proposte di rinvio o di sospensione;
c. Le questioni pregiudiziali;
d. Le mozioni in merito all'ordine degli argomenti da discutere;
e. Le proposte di acquisizioni istruttorie o di supplemento di istruttoria.
f. La votazione sui singoli emendamenti precede la votazione sul complesso della proposta a cui si riferiscono.
5. Sulle proposte di cui al quarto comma lettere a), b), c), d), il Presidente concede la parola per non più di tre minuti - dopo la illustrazione da parte del proponente - a due Consiglieri, l'uno a favore e l'altro contro, con preclusione di qualsiasi altro intervento.

Art. 28 - Modalità delle votazioni

1. Le votazioni sono effettuate di regola in modo palese. Su richiesta della maggioranza dei presenti, formulate al termine della discussione o per iniziativa del Presidente, la votazione ha luogo per scrutinio segreto.

2. La votazione per scrutinio segreto è comunque prevista, nelle ipotesi previste dalla legge.

3. Ciascuna designazione elettiva viene deliberata a maggioranza dei presenti, qualora questa non sia raggiunta, si procede al ballottaggio tra i due che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità, risulta eletto il più anziano di iscrizione tra i candidati concorrenti al ballottaggio.

4. Qualora la designazione riguardi cariche rappresentative di particolare rilievo da affidare a Colleghi non facenti parte del Consiglio, il profilo dei candidati dovrà essere illustrato dal Consigliere proponente e la scelta dovrà essere collegiale.

Art. 29 - Validità delle votazioni e maggioranza per le deliberazioni

1. Nessun Consigliere può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardino personalmente o che riguardino coniugi, parenti e affini entro il secondo grado, oppure soci nelle attività professionali o che lo pongano in qualsivoglia forma di conflitto d'interesse. A tal riguardo preliminarmente ad ogni trattazione, il Presidente chiede se vi siano consiglieri in posizione di conflitto di interesse, sia reale che potenziale dandone riscontro nel verbale della seduta.

2. La votazione è valida se ad essa prendono parte almeno la metà più uno dei Consiglieri presenti, compresi gli astenuti, e la deliberazione è adottata se ha il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Art. 30 - Verbali delle riunioni e loro approvazione

1. Il verbale di ciascuna seduta del Consiglio è redatto in forma sintetica dal Segretario o dal funzionario della segreteria delegato dal Segretario. Il verbale può essere redatto mediante sistemi informatici e, per ogni punto all'ordine del giorno, riporta per esteso la decisione del Consiglio dettata dal Presidente e le eventuali motivazioni, l'esito delle votazioni e la deliberazione adottata; in assenza del Segretario il verbale è redatto dal Consigliere più giovane per iscrizione all'Ordine o dal funzionario della segreteria delegato dal Segretario.

2. Ciascun Consigliere ha diritto di far registrare a verbale il proprio dissenso o l'astensione dalla discussione o dal voto su singoli argomenti, nonché di chiedere l'inserimento di una propria dichiarazione pronunciata nel corso della discussione dello specifico punto all'Ordine del Giorno. La dichiarazione potrà essere dettata

o trascritta sinteticamente e consegnata seduta stante al Segretario per il conseguente inserimento nel verbale da approvare.

3. Nel caso in cui il Segretario non ritenga possibile la stesura definitiva del verbale entro il termine della riunione, il verbale verrà approvato nella seduta successiva, in questo caso la bozza di verbale è disponibile presso l'Ufficio di segreteria almeno tre giorni prima della seduta del Consiglio in cui ne è prevista l'approvazione. Essa viene altresì trasmessa ai Consiglieri per via telematica in allegato alla convocazione della successiva seduta di Consiglio. Eventuali osservazioni da parte dei Consiglieri, presenti alla seduta verbalizzata, debbono essere trasmesse per iscritto al Segretario entro l'inizio della seduta in cui il verbale viene approvato.

4. Quale innalzamento dei livelli di trasparenza dell'Ordine, i verbali vengono pubblicati, con le prescrizioni richiesta dalla vigente normativa sulla privacy, sul sito dell'Ordine, dopo l'approvazione in apposita sezione del sito web istituzionale. Si specifica che le deliberazioni assunte dal Consiglio sono da considerarsi esecutive alla data della deliberazione.

5. Gli originali dei verbali del Consiglio sono custoditi a cura della Segreteria presso l'Ufficio di Segreteria e visionabili dai Consiglieri nell'esercizio del proprio mandato e dei compiti attribuiti. Eventuali copie dei verbali conformi vanno richieste alla Segreteria con richiesta formale secondo le procedure di accesso.
6.I verbali, una volta redatti ed approvati, saranno numerati, protocollati ed inseriti nell'apposito registro, e successivamente pubblicati sul sito nella sezione Amministrazione Trasparente.

Art. 31 - Modifiche del Regolamento

1. Le modifiche del presente Regolamento sono adottate con deliberazioni assunte a maggioranza assoluta dei Consiglieri eletti.

Art. 32 - Violazione al regolamento

1. L'inosservanza delle presenti Direttive costituisce grave infrazione deontologica e sarà sottoposta al giudizio del Consiglio di Disciplina dell'Ordine.

2. Sono fatte salve le leggi dello Stato, i regolamenti e le norme sull'esercizio della professione d'Ingegnere.

Art. 33 - Entrata in vigore
Il presente Regolamento è stato definitivamente approvato dal Consiglio nella seduta del 21.11.2024 ed entra in vigore il 1° gennaio 2025.